

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 163/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –  
Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in Roma  
il 7 aprile 2009, ha adottato le seguenti  
decisioni:

#### I ° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Gabriele DE SANCTIS, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Umberto MAIELLO, Dott. Lucio MOLINARI, Prof. Mauro ORLANDI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

#### **1) SIG. FORTUNATO DANIELE CALCIATORE TESSERATO, ALL'EPOCA DEI FATTI, PER LA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- MESI 6 DI SQUALIFICA;
- AMMENDA DI €5.000, 00,

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 30 STATUTO F.I.G.C. N. 3887/783 PF 07-08/AM/MA DEL 20.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009)**

**2) DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO – N.887/783PG07-08/AM/MA DEL 20.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009)**

Riuniti i reclami nn. 1) e 2) rispettivamente:

- respinge l'appello presentato dal Sig. Fortunato Daniele.
- accoglie parzialmente l'appello presentato dalla società Delfino Pescara 1936 S.r.l. e, per l'effetto, infligge la sanzione dell'ammenda di €5.000,00. Dispone incamerarsi la tassa reclamo relativa al ricorso n. 1) e restituirsi quella di cui al ricorso n. 2).

## II °Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Gabriele DE SANCTIS, Dott. Vito GIAMPIETRO, Prof. Pierfrancesco GROSSI, Dott. Umberto MAIELLO, Dott. Lucio MOLINARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

### **3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - N. 4395 N. 657-658-659-660-661-662-663/PF 06-07/SP/AD DEL 6.2.2009 - A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI:**

- **CALLERI RICCARDO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ART. 4, COMMA 2 LETT. C) DEL MEDESIMO REGOLAMENTO;**
- **MOGGI ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2 LETT. C), 10, COMMA 3, 12, COMMA 3 E 15 COMMA 1 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO NONCHÉ DEI PUNTI III E VI CODICE CONDOTTA PROFESSIONALE;**
- **ZAVAGLIA FRANCESCO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2 LETT. C) E 15, COMMA 1 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO;**
- **GALLO PASQUALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2 LETT. C), 10, COMMI 1 E 3 E 15, COMMA 1 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO.**

In parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, infligge le seguenti sanzioni:

- 1) Alessandro Moggi: la sospensione dall'Albo nella misura di anni 4 a far corso dalla data della sospensione cautelare, e la sanzione pecuniaria di €250.000,00;
- 2) Francesco Zavaglia: la sospensione dall'Albo nella misura di mesi 18, e la sanzione pecuniaria di €100.000,00;
- 3) Pasquale Gallo: la sospensione dall'Albo nella misura di mesi 12, e la sanzione pecuniaria di €50.000,00.

Proscioglie Riccardo Calleri dagli addebiti contestati.

IL PRESIDENTE  
(Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma il 7 aprile 2009**

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Giancarlo Abete)